

Comune di Casprese Michelangelo

Provincia di Arezzo

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2025/2027***

L'Organo di revisione

Dott. Fiorentino Ventola

Sommario

<i>Premessa</i>	3
VERIFICHE PRELIMINARI.....	5
EQUILIBRI FINANZIARI.....	11
PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA.....	13
ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI.....	14
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI.....	22
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI.....	29
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	34
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE.....	36
INVESTIMENTI “PNRR”.....	37
ORGANISMI PARTECIPATI.....	38
ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO.....	42
CONSIDERAZIONI FINALI.....	45
CONCLUSIONI.....	46

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2025-2027 è formulato sulla base della normativa vigente al 31 ottobre 2025, con le norme approvate al 25 ottobre 2024 e naturalmente con la Legge di bilancio per il 2024 (Legge n. 213/2023) e del "Milleproroghe" di fine 2023 (DL n. 215/2023).

Il Documento incorpora tutte le informazioni e i dati utili richiesti con i più recenti Schemi di questionario delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della "Legge Finanziaria 2006", e risulta conforme a quanto indicato nella Deliberazione Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 7/2024.

Lo Schema intende fornire ai Professionisti che ricoprono incarichi negli Enti Locali uno strumento operativo per la redazione del Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali, integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevabili nell'espletamento dell'incarico.

Ricordiamo che tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del Dlgs. n. 118/2011 e relativi Allegati, tra i quali, in particolare, il Principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

Il bilancio di previsione 2025-2027 dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2024, come previsto dal Decreto Mef del 25 luglio 2023.

Ricordiamo quanto previsto dal Decreto Mef del 25 luglio 2023, modificativo anche del Principio contabile 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione", allegato al Dlgs. n. 118/2011, che con l'inserimento del paragrafo da 9.3.1 a 9.3.6 e dell'esempio n. 2, norma in dettaglio tutto il processo di bilancio degli Enti Locali responsabilizzando sia i responsabili tecnici che gli organi politici nel programmare le attività utili e necessarie per addivenire all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (come mutuato dalle buone pratiche attuate negli Enti Locali più virtuose), come stabilito ordinariamente dal Tuel. La ratio legislativa di obbligare quote sempre più significative di Enti Locali a procedere all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre risulta rafforzata anche dalla previsione che, in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio di previsione con Decreto ministeriale (anche per motivazioni di natura generale), gli Enti possono avvalersi dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio motivatamente e solo se effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini per medesime motivazioni addotte in detto Dm. (salvo brevi differimenti in gennaio).

Ordinariamente, il Responsabile del Servizio finanziario dovrà trasmettere immediatamente all'Organo di revisione lo schema di bilancio (completo degli allegati) approvato dall'Organo esecutivo entro il 15 novembre e rilasciare il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione (quindi entro fine novembre/primissimi giorni di dicembre).

Per gli Enti Locali che decidono di accedere all'esercizio provvisorio, sempre nell'ottica della responsabilizzazione dei responsabili e degli organi politici, sono riprogrammate le tempistiche delle fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione.

I Comuni anche nel 2025 potranno avere la possibilità di "intercettare" i cospicui finanziamenti comunitari, ideando, programmando e progettando investimenti coerenti e complementari con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Pnrr". Considerando la notevole importanza per l'Ente di poter accedere a detti finanziamenti e ad attuare tempestivamente gli investimenti, si ritiene opportuna anche la valutazione dell'Organo di revisione in merito alle azioni poste in essere dall'Ente stesso, tenuto conto che l'art. 239 Tuel chiede all'Organo di esprimersi con rilievi, considerazioni e proposte finalizzate a maggiore tempestività, efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Risulterà per i Revisori degli Enti Locali da porre particolare attenzione alla iscrizione prudenziale in bilancio delle seguenti voci:

- Fcde' 2025
- Entrate derivanti dal potenziamento della lotta all'evasione e al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate
- Entrate e spese a carattere non ricorrenti/ non ripetitive
- Fondo garanzia debiti commerciali (in caso di mandata riduzione del debito commerciale e dei tempi di pagamento)
- Fondo di solidarietà comunale;

- Oneri per rinnovi contrattuali 2022-2024 e anni successivi;
- "Contributo di finanza pubblica"
- Finanziamenti "Purr" e correlate spese di investimento per progetti;
- Utilizzo di avanzi di amministrazione, degli oneri di urbanizzazione e dei risparmi da rinegoziazione mutui.

Per il 2025 gli operatori restano in attesa dell'emanazione dei Decreti attuativi della sperimentazione "Accrual" e della presentazione della Riforma del Testo unico degli Enti Locali.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caprese Michelangelo composto da
Revisore unico, dott. Venola Fiorentino.

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 08/02/2025:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027;
- il Dup (Documento unico di programmazione) 2025-2027;
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2024;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato”;
- il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell'Ente Locale;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti considerati nel Gruppo “*Amministrazione pubblica del Comune di* ” di cui al principio applicato del bilancio consolidato – Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione oggetto di verifica¹;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/1971 e della Legge n. 457/1978 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i “*servizi a domanda individuale*”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

evidenziato

che, con riferimento ai documenti contabili di cui al precedente elenco, la mancata acquisizione da parte dell'Organo di revisione (ovvero il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili) ha inficiato la possibilità di accertare compintamente la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle poste del bilancio di previsione ad esso/i

¹ Nel caso in cui tali documenti contabili siano integralmente pubblicati nei siti *internet* degli Enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali.

direttamente riferibili e vengono pertanto invitati gli organi dell'Ente a provvedere con la massima tempestività per eliminare tale stato di cose;

visti

- il Dlgs. n. 118/2011 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/2011);
- il Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) ;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al Dlgs. n. 118/2011;
- che le tempistiche della sessione di bilancio previste dal Dm. 25 luglio 2023 sono/non sono state rispettate;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2025-2027 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti Tabelle permette di comparare nel tempo le voci di entrata e di spesa, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

TIPOLOGIA/TITOLI	RENDICONTO 2023	ASSESTATO O RENDICONTO 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)					
<i>di cui di parte corrente</i>		12576,79	1683,60		
<i>di cui di parte capitale</i>		691596,51	740979,99		
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
101: Imposte tasse e proventi assimilati	885317,03	979950,00	949757,94	939757,94	939757,94
104: Compartecipazioni di tributi	702,51	652,24	605,00	605,00	605,00
301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	226259,06	226300,10	230687,34	216102,05	216102,05
302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia aut.					
TOTALE TITOLO 1	1112278,60	1176902,34	1181050,28	1156464,99	1156464,99
TRASFERIMENTI CORRENTI					
101: Trasferimenti correnti da Amm/ni pubbliche	129276,94	159636,02	137444,77	54705,77	41705,77
102: Trasferimenti correnti da Famiglie	22164	22500,00	20000,00		
103: Trasferimenti correnti da Imprese					
104: Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private			37430,00		
105: Trasferimenti correnti da Ue e Resto del Mondo		5612,00	3928,40		
TOTALE TITOLO 2	151441,34	187748,02	198806,17	54705,77	41705,77
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
100: Vendita beni e servizi e proventi da gestione beni	624192,27	641067,99	609419,43	632919,43	632919,43
200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	4000,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00
300: Interessi attivi	4429,80	6150,97	50,00	50,00	50,00
400: Altre entrate da redditi da capitale	3900,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
500: Rimborsi e altre entrate correnti	52936,73	55380,44	46173,66	38474,62	38211,95
TOTALE TITOLO 3	689458,80	711599,40	661643,09	677444,05	677181,38
TOTALE ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
100: Tributi in conto capitale	14384,45	16586,68	1000,00	1000,00	1000,00
200: Contributi agli investimenti	579869,15	2724849,90	2134673,28	215949,65	215949,65
300: Altri trasferimenti in conto capitale	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
400: Entrate da alienazione di beni materiali e immat.	70000,00	71248,00			
500: Altre entrate in conto capitale	83333,48	57291,39	20000,00	20000,00	20000,00
TOTALE TITOLO 4	797587,08	2919975,97	2205673,28	286949,65	286949,65
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
100: Alienazione di attività finanziarie					
200: Riscossione di crediti di breve termine					
300: Riscossione crediti di medio-lungo termine					
400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
TOTALE TITOLO 5					
ACCENSIONE PRESTITI					
100: Emissione di titoli obbligazionari		0,00			
200: Accensione Prestiti a breve termine		0,00			
300: Accensione mutui e altri fin/ti a md/l. termine	143959,38	46540,87	46540,87		
400: Altre forme di indebitamento		0,00			
TOTALE TITOLO 6	143959,38	46540,87	46540,87	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TOTALE TITOLO 7					
PARTITE GIRO E CONTO TERZI					
Entrate per partite di giro	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00
Entrate per partite conto terzi	60000,00	61903,89	61903,89	61903,89	61903,89
TOTALE TITOLO 9	320000,00	321903,89	321903,89	321903,89	321903,89
AVANZO AMM.NE APPLICATO					
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4420248,31	5364670,49	4615617,58	2497468,35	2484205,68

SPESA

MACROAGGREGATI	RENDICONTO 2023	ASSESTATO O RENDICONTO 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
DISAVANZO DI AMMINISTR.NE					
SPESE CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente	403765,94	438692,90	456308,61	437935,49	439935,49
Imposte e tasse a carico dell'Ente	29987,46	49316,80	49668,94	48446,96	48446,96
Acquisto di beni e di servizi	1164812,85	1157218,71	1133047,44	997689,27	1001689,27
Trasferimenti correnti	120718,07	192571,19	163474,23	160350,23	160350,23
Interessi passivi	39028,68	34727,91	31765,70	28539,26	23979,66
Altre spese per redditi da capitale					
Rimborsi e poste correttive delle entrate	8563,48	9589,43	10600,00	6600,00	6600,00
Altre spese correnti	26586,76	94529,97	77858,02	90450,24	82644,73
TOTALE TITOLO 1	1793463,24	1976646,91	1922722,94	1770011,45	1763646,34
SPESE IN C/CAPITALE					
Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319846,27	1427291,94	2993194,14	286949,65	286949,65
Contributi agli investimenti					
Altri trasferimenti in conto capitale					
Altre spese in conto capitale	16402,30	758409,67	4000,00	4000,00	4000,00
TOTALE TITOLO 2	336248,57	2185701,61	2997194,14	290949,65	290949,65
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Acquisizioni di attività finanziarie					
Concessione crediti di breve termine					
Concessione crediti di medio - lungo termine					
Altre spese per incremento di attività finanziarie					
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI					
Rimborso di titoli obbligazionari					
Rimborso prestiti a breve termine					
Rimborso mutui e altri finanziamenti a md/l. termine	107771,22	108179,64	116460,20	114603,36	107705,80
Rimborso di altre forme di indebitamento					
Fondi per rimborso prestiti					
TOTALE TITOLO 4	107771,22	108169,64	116460,20	114603,36	107705,80
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
TOTALE TITOLO 5					
PARTITE GIRO E CONTO TERZI					
Uscite per partite di giro	240132,23	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00
Uscite per partite conto terzi	29147,50	61903,89	61903,89	61903,89	61903,89
TOTALE TITOLO 7	269279,73	321903,89	321903,89	321903,89	321903,89
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2506762,76	4592432,05	5358281,17	2497468,35	2484205,68

L'Organo di revisione dà atto che nei Titoli IX dell'Entrata e Titolo VII della Spesa "per conto terzi e partite di giro" non sono state previste impropriamente nel triennio 2025-2027 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II.

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2023	Assestato/ Rendiconto 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	Fpv vincolato per spese correnti	competenza	12576,79	12576,79	1683,60	0,00	0,00
	Fpv per spese c/capitale	competenza	691596,51	691596,51	740979,99	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	competenza	30989,97	30989,97	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	competenza	1176902,34	1162952,34	1181050,28	1156464,99	1156464,99
		cassa	1394811,48	1380861,48	1303103,07		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	competenza	187748,02	187748,02	198806,17	54705,77	41705,77
		cassa	261603,43	261603,43	321928,38		
TITOLO 3	Entrate extratributarie	competenza	711599,40	725549,40	661643,09	677444,05	677181,38
		cassa	774488,70	788438,70	742050,31		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	competenza	2919975,97	1459115,13	2205673,28	286949,65	286949,65
		cassa	3513103,43	3513103,43	2810967,19		
TITOLO 5	Entrate da riduzione attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 6	Accensione prestiti	competenza	46540,87	0,00	46540,87	0,00	0,00
		cassa	293687,50	293687,50	293687,50		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 9	Entrate conto terzi e partite di giro	competenza	321903,89	321903,89	321903,89	321903,89	321903,89
		cassa	322260,56	322260,56	324164,45		
	Totale generale entrate	competenza	6099833,76	3857268,78	5358281,17	2497468,35	2484205,68
		cassa	7748807,68	4592432,05	6984753,48		

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2023	Assestato/R endiconto 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
	Disavanzo di amministrazione		-----				
TITOLO 1	Spese correnti	competenza	1976646,91	1976646,91	1922722,94	1770011,45	1763646,34
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		cassa	2893484,65	2880874,46	3009259,60		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	competenza	3693103,32	2185701,61	2997194,14	290949,65	290949,65
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		cassa	3861236,31	3847806,63	3202029,05		
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso prestiti	competenza	108179,64	108179,64	116460,20	114603,36	107705,80
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		cassa	108179,64	108179,64	112634,49		
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	competenza	321903,89	321903,89	321903,89	321903,89	321903,89
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		cassa		352211,66			
Totale generale spese		competenza	6099833,76	4592432,05	5358281,17	2497468,35	2484205,68
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		cassa	7215112,26	7189072,39	6656982,36		

Le previsioni di cassa sono formulate sulla base _____²

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio, e che con tali previsioni è stato garantito un Fondo di cassa non negativo al 31 dicembre 2025.

² Indicare secondo quali modalità vengono previste le entrate le spese del bilancio di cassa del primo esercizio.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Euro 1188852,58		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1683,60	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2041499,54	1888614,81
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1922722,94	1770011,45
<i>di cui:</i>			
<i>- Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		31709,56	31390,56
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	116460,20	114605,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00
G) Somma finale		4000,00	4000,00
G=A-AA+B+C-D-E-F			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	0,00	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	4000,00	4000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	740979,99	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00
Q2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2252214,15	286949,65
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amm./ni pubbliche	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti per specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)	4000,00	4000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2997194,14	290949,65
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
I1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
Q2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00
<i>di cui Fpr</i>		0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
<i>di cui Fpr</i>		0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
<i>di cui Fpr</i>		0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			

L'Organo di revisione inoltre attesta:

-di *non aver* rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2025-2027

PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali sono in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

Tenuto conto di quanto sopra l’Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, allegato al bilancio di previsione 2023/2025, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.

La Legge di bilancio per il 2024, con i commi da 533 a 535, reintroduce il “**Contributo di finanza pubblica**”³ dal 2024 al 2028 a carico di Comuni, Province e Città metropolitane. I Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna (per il contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica Europea) dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a Euro 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui Euro 200 milioni annui a carico dei Comuni e Euro 50 milioni annui a carico delle Province e delle Città metropolitane.

Per ogni Ente, il “contributo” sarà proporzionato agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla missione 12 “*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*”, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 (o dall’ultimo rendiconto approvato) e terrà conto delle risorse del “*Pnrr*” assegnate a ciascun Ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all’art. 1, comma 1043, della Legge n. 178/2020 (già previsto per il monitoraggio dell’attuazione del Next generation Eu-Italia).

Risultano esclusi dal contributo di finanza pubblica gli Enti Locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il “Contributo alla finanza pubblica” è trattenuto dal Ministero dell’Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale, per i Comuni, e sulle somme spettanti a titolo di Fondo unico distinto per le Province e le Città metropolitane.

³ *Gli Enti Locali dovranno accertare in entrata le somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale e a titolo di fondo unico e impegnare in spesa il concorso alla finanza pubblica per la quota spettante del suddetto “contributo di finanza pubblica”, con emissione di mandati versati in quietanza di entrata; in caso di incapienza, si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012 (recupero somme a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno).*

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2025-2027

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fede" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024, si deve far riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del Dlgs. n. 118/2011, e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fede" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024.

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la **quota del risultato di amministrazione accantonata**, la **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, la **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti** e l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

[nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria].

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	642.390,32
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	704.173,30
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	2.796.546,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	2.705.332,76
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	1.437.777,73
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	742.663,59
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024	695.114,14
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024	158.679,95
	Fondo anticipazione di liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	16.834,84
	Fondo contenzioso	20.000,00
	Altri accantonamenti: _____	60.687,97
	B) Totale parte accantonata	256.202,75
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	83.245,46
	Vincoli derivanti da trasferimenti	184.516,90
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	16.639,77
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli da specificare	18.997,93
	C) Totale parte vincolata	303.400,06
Parte destinata agli investimenti		
		24.452,49
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	111.058,84
<small>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</small>		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024:		
	Utilizzo quota accantonata	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti	0,00
	Utilizzo quota disponibile	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

[eventuale

Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2025-2027

Preso atto che il disavanzo di amministrazione presunto 2024, accertato ai sensi dell'art. 186, del Tnel, dovrà essere immediatamente applicato all'esercizio 2025 contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto 2024, la Nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura del disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 118/2011.

Le eventuali quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione 2025-2027 risultano articolate come di seguito:

Tipologia disavanzo	anno	Importo al 31 dicembre 2023	Importo applicato al 2024	Importo applicato al 2025	Importo applicato al 2026	Importo applicato al 2027	Importo residuo
disavanzo di amministrazione "ordinario" 2023							
disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 2015 (art. 3, comma 7, D.lgs. n. 118/2011)							
disavanzo derivante dallo stralcio delle cartelle esattoriali con importo inferiore ad Euro 1.000,00 2018 (art. 11-bis, comma 6, DL n. 135/2018)							
disavanzo derivante per il mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo (art. 1, comma 876, Legge di bilancio per il 2020)							
disavanzo da reiscrizione del Fnl nell'ammontare della quota parte precedentemente compensata con il Fcde 2019 (art. 39-ter, comma 2, DL n. 162/2019)							
disavanzo 2019 pari alla quota parte relativa alla differenza derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del Fcde (art. 39 quater, comma 1, DL n. 162/2019)							
disavanzo da procedura di riequilibrio ex art. 243-bis Tnel							
TOTALE DISAVANZO							

L'Ente Locale in disavanzo al 31 dicembre 2023 ha/ non ha illustrato nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2025/2027 le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo e i risultati raggiunti nell'esercizio 2024.

II “Fondo pluriennale vincolato”

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2025.

Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2024, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate all’esercizio 2024;
- la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2024 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2025 e rinviata agli esercizi successivi;
- il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2025.

Fpv al 31 dicembre 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2025	Quota del Fpv al 31 dicembre 2024 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2026	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2027	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi al 2027	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2025
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
742663,59	742663,59						

L’Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondano a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2025 siano previste solamente le spese “esigibili” in tale esercizio;
- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2025-2027, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”;
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in competenza 2025-2027.

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fcde”.

L’Ente Locale *si è/non si è avvalso* di quanto previsto all’art. 107-bis del Dl. n. 18/2020 che permette di determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le spese è *costituito* nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza, e che la Nota integrativa fornisce/non fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l’Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non ha provveduto all’accantonamento.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’):

	2025	2026	2027
Accantonamento di parte corrente			
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale			

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva:

- che, salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l'Ente continua ad accertare per cassa le seguenti entrate IMU - TARI

Accantonamento altri fondi⁴

Il Fondo Applicazione CCL viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	Importi 2025	Importi 2026	Importi 2027
1 Fondo rischi contenzioso			
2 Fondo oneri futuri			
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati			
4 Altri fondi (specificare APPLICAZIONE CCL)	11990,93	11990,93	11990,93

	2025	2026	2027
Accantonamento di parte corrente	11990,93	11990,93	11990,93
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale			

L'Ente *non ha* predisposto un Elenco dei giudizi passivi in corso e valutato il valore della causa e la probabilità di soccombenza di ciascuno di essi.

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva che non ci sono giudizi in corso.

⁴ Tra gli altri, devono essere valutati gli accantonamenti per Fondo anticipazione di liquidità, Fondo rischi contenzioso, per indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati; verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del Principio contabile.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2025	Importo previsto 2026	Importo previsto 2027
Contributo per rilascio permesso di costruire	20000,00	20000,00	20000,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	1000,00	1000,00	1000,00
Recupero evasione tributaria	66000,00	56000,00	56000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali	8496,67	8496,67	8496,67
Sanzioni per violazione al Codice della strada			
Altro (specificare) ⁵			
Totale	95496,67	85496,67	85496,67

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2025	Importo previsto 2026	Importo previsto 2027
Consultazioni elettorali o referendarie locali	2224,00	2224,00	2224,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altro (specificare) ⁶			
Totale	2224,00	2224,00	2224,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che⁷:

⁵ Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di entrata.

⁶ Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di spesa.

⁷ Indicare i possibili riflessi sugli equilibri di bilancio ed eventualmente suggerire azioni per il mantenimento degli stessi negli esercizi futuri.

Indebitamento⁸

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2023), <i>ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1096146,04
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	163876,64
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	686494,73
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1946517,41
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	194651,74
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui <u>all'art. 207 del Tuel</u> autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1)	0,0
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui <u>all'art. 207 del Tuel</u> autorizzati nell'esercizio in corso	34727,91
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	159923,83
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio 2024	831022,49
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	89878,07
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	920900,56
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Ammin/ni pubbliche e di altri soggetti <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

* Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2025-2027 *supera/non supera*⁹ il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/2000¹⁰;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio):

2023	2024	2025	2026	2027
%	%	1,63%	1,46%	1,23%

- *Percentuale: che l'Ente supera, ai sensi dell'art. 204, comma 1, del Tuel, il 10% di indebitamento e, pertanto, per l'anno 2024, non potrà aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre 2024 (art. 204, comma 1, del Tuel);*
- *che l'Ente non ha proceduto nel corso dell'anno 2024 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento (in caso positivo indicare come sono state utilizzate le economie da rinegoziazione)*¹¹;

⁸ Per la qualificazione di indebitamento vedasi l'art. 75, del Dlgs. n. 118/2011.

⁹ Cancellare la voce che non interessa.

¹⁰ Il Dl. n. 95/2012, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/2000, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

¹¹ Fino al 2023, le risorse derivanti dalla rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate senza vincoli di destinazione (art. 7, comma 2, del Dl. n. 78/2015, come modificato dall'art. 1, comma 867, della Legge di bilancio per il 2018 e art. 113 del Dl. n. 34/2020).

- che l'Ente *non ha proceduto* nel corso dell'anno 2024 alla sospensione dei mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2023	2024	2025	2026	2027
Residuo debito	956296,86	939202,13	831022,49	804440,36	689837,00
Nuovi prestiti	90676,49	0,00	89878,07	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	146769,93	142907,55	148225,90	143142,62	131685,46
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Totale fine anno	939202,13	831022,49	804440,36	689837,00	582131,20

- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027
Oneri finanziari	38998,71	34727,91	31767,70	28539,26	23979,66
Quota capitale	107771,22	108179,64	116460,20	114603,36	107705,80
Totale fine anno	146769,93	142907,55	148225,90	143142,62	131685,46

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207, del Tuel, presentano il seguente ammontare:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027
interessi passivi					

- che l'Ente, in quanto partecipante ad un'Unione di Comuni (o ad un Consorzio di Comuni), nel realizzare opere pubbliche o altri investimenti, fa ricorso all'indebitamento per Euro 0, e che l'entità dell'esposizione debitoria del Comune attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento o fidejussioni ammonta a Euro 0;
- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2025-2027, iscritte in bilancio, sono quantificate come segue:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024 Preconsuntivo	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Previsione	452000,00	452000,00	462000,00	462000,00	462000,00
Accertamento	462200,68	458690,71	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	462200,68	458690,71	-----	-----	-----

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2025-2027 siano *in linea* rispetto a quanto accertato e riscosso nell'ultimo esercizio a rendiconto approvato nonché agli equipollenti dati di bilancio pre-consuntivati relativi all'esercizio in corso di gestione per i seguenti motivi.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *attesta* la congruità delle previsioni iscritte in bilancio.

Il Revisore ha preso atto che l'Ufficio *ha* provveduto alla riapprovazione delle aliquote Imu e alla trasmissione del prospetto delle aliquote in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019.

Tassa sui rifiuti - Tari

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2025-2027, iscritta in bilancio, è quantificata come segue:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024 Preconsuntivo	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Previsione	260000,00	260000,00	296807,94	296807,94	296807,94
Accertamento	249000,00	279000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	194069,02	278949,81	-----	-----	-----

- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2025-2027, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che il Comune, al fine del procedimento di approvazione dei corrispettivi del servizio di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021 ricopre i seguenti ruoli:

- Ente territorialmente competente.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Normativa di riferimento: art. 1, comma 816 e ss., della Legge n. 160/2019.

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il canone non ricognitorio *ex art. 27, commi 7 e 8*, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La norma prevede che il gettito derivante da nuovo canone deve essere pari al gettito derivante dai tributi sostituiti dal predetto Canone.

Il Regolamento attuativo del Canone è stato adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2021.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024 Preconsuntivo	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Previsione	-----	-----	7570,12	7570,12	7570,12
Accertamento	10509,45	5631,49	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	10509,45	5631,49	-----	-----	-----

Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Normativa di riferimento: art. 1, comma 837 e ss., della Legge n. 160/2019.

Il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate si applica in deroga alle disposizioni concernenti il "*Canone patrimoniale*" di cui all'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 e sostituisce la Tosap, il Cosap, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la Tari giornaliera.

Il Regolamento attuativo del "*Canone mercatale*" non è stato adottato con Deliberazione Consiglio Comunale.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024 Preconsuntivo	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Previsione	-----	-----	-----	-----	-----
Accertamento	-----	-----	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	-----	-----	-----	-----	-----

Imposta di scopo

Normativa di riferimento: art.1, comma 706, della Legge n. 147/2013 ("Legge di stabilità 2014"); art. 1, comma 145, della Legge n. 296/2006, e art. 6, del Dlgs. n. 23/2011; art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/2011.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997 nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, non ha allocato in bilancio previsioni triennali:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024 Preconsuntivo	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Previsione	-----	-----	-----	-----	-----
Accertamento	-----	-----	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	-----	-----	-----	-----	-----

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

Anno 2023 Aliquota scalioni ___ % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2024 Aliquota scalioni ___ % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2025 Aliquota scalioni ___ % <i>(previsione)</i>	Anno 2026 Aliquota scalioni ___ % <i>(previsione)</i>	Anno 2027 Aliquota scalioni ___ % <i>(previsione)</i>
Euro 100000,00	Euro 111000,00	Euro 111000,00	Euro 111000,00	Euro 111000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione fa presente che l'Ente ha determinato la presente entrata con la seguente modalità simulazione portale federalismo fiscale.
e ritiene/ non ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco¹²

Normativa di riferimento: art. 4, del Dlgs. n. 23/2011,

L'Ente, in relazione a tale imposta, non ha formulato in bilancio previsioni di entrata:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024 Preconsuntivo	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Previsione	-----	-----	-----	-----	-----
Accertamento	-----	-----	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	-----	-----	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrue le previsioni iscritte in bilancio.

¹² In materia di Imposta di soggiorno e di sbarco, i commi 492 e 493 prevedono che in occasione del "Giubileo 2025", i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni di cui all'art. 4 del Dlgs. n. 23/2011 (Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, i Comuni inclusi negli Elenchi regionali delle Località turistiche o Città d'arte), possono aumentare l'ammontare dell'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio fino a Euro 2 per notte di soggiorno; il gettito dovrà essere destinato dagli Enti di riferimento a finanziare gli Interventi connessi agli eventi del "Giubileo 2025".

Per Roma Capitale e il Comune di Venezia, il contributo previsto dall'art. 14, comma 16, lett. e, del Dl. n. 78/2010 (possibilità di applicare un **contributo di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della Città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di Euro 10 per notte di soggiorno), e dall'art. 1, comma 1129, della Legge n. 145/2018 (possibilità di applicare, per l'accesso con o senza vettore, alla Città antica di Venezia e alle altre Isole minori della Laguna, il **contributo di sbarco** alternativamente all'Imposta di soggiorno, fino all'importo massimo), potrà essere aumentato fino ad un massimo di ulteriori Euro 2,00.

In relazione all'Imposta di soggiorno viene modificato anche l'art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, prevedendo ora che il gettito deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e dei costi relativi al "Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti".

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi dati a rendiconto:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024 Preconsuntivo	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Previsione	-----	-----	66000,00	56000,00	56000,00
Accertamento	78328,02	99955,90	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	78200,55	97252,31	-----	-----	-----

“Fondo di solidarietà comunale” e Fondo speciale equità livello dei servizi

Normativa di riferimento: art. 1, comma 380, lett. b), f) della Legge n. 228/2012; art. 13, del Dl. n. 201/2011; art. 1, comma 380-ter, lett. a), b), c) della Legge n. 228/2012; Dl. n. 78/2015; art. 1, commi 172, 174, 563 e 564 della Legge n. 234/2021 e art. 1, commi 774 e 839, della Legge n. 197/2022; art. 1, comma da 494 a 501, Legge n. 213/2023.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del “Fondo di solidarietà comunale” 2025, previsto per Euro 206573,00:

e, in proposito, *ritiene* congrua la previsione di bilancio, e fa presente la necessità di monitorare costantemente le assegnazioni.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del “Fondo equità livello dei servizi” 2025, previsto per Euro 24114,34:

e, in proposito, *ritiene* congrua la previsione di bilancio, e fa presente la necessità di monitorare

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto che:

- le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi¹³: Banca dati Finanza Locale – Leggi e Decreti Approvati -PNR Avviso 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale;
- le previsioni in entrata per accesso a finanziamenti “Pnr” ammontano a Euro 3928,40;
- sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 15517,24, tenuto conto¹⁴:
 - di quanto già comunicato dalla Regione;
 - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2025.
- i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene/non ritiene* congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

¹³ Questa indicazione è funzionale per verificare il livello di attendibilità di quanto previsto in bilancio.

¹⁴ Contrassegnare e completare la voce che interessa

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” (art. 208, del Dlgs. n. 285/1992)

L'ente non ha Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” (art. 208, del Dlgs. n. 285/1992)

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate 2025-2027 derivanti da tali attività, pari a Euro 77300,00, è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate, che costituiscono allegato obbligatorio al proposto bilancio di previsione:

- Deliberazione n. 25 del 11/04/2025 avente per oggetto: Approvazione rette asilo nido – Delibera n.86 del 27/11/2024 – determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2025.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente *non applica* i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

Proventi delle Farmacie comunali

L'Organo di revisione dà atto che i proventi da Farmacie comunali, pari a Euro 470000,00. sono stati previsti per l'esercizio 2025 in misura *sostanzialmente minore* rispetto ai dati desunti dal preconsuntivo stimato relativo all'esercizio 2024, per i seguenti motivi:

Rientro dal congedo di maternità del direttore di farmacia e previsione di maggiore incassi come nell'esercizio 2023.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, in riferimento al predetto servizio, *non viene tenuta* apposita contabilità economico-patrimoniale finalizzata alla rilevazione, sia in sede previsionale che al termine dell'esercizio, delle componenti di costo e di ricavo (nonché delle correlate manifestazioni numerarie) imprescindibili per una coerente analisi dell'effettivo andamento economico e reddituale delle realtà prestazionali a favore del territorio comunale.

Proventi derivanti dalla gestioni di beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che *non è stato* allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo in quanto non previsto;
- che nel corso dell'anno 2024 *non si è provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2025 *non si prevede* di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2025 è stato previsto *non tenendo conto* dei predetti adeguamenti;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2024 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro _____, pari al ____ % del gettito complessivo stimato;

- risultano ancora da introitare Euro _____ per fitti attivi registrati tra i residui attivi relativi alle annualità pregresse;
- che l'entrata complessivamente prevista è pari a Euro _____.

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata, non è stata calcolata tenendo presenti:

che l'Ente non ha interessi attivi

Utili/perdite da Aziende e Società Partecipate

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta voce di entrata/uscita, il Comune ha previsto, in relazione all'esercizio 2025:

- l'introito di utili provenienti dalle seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Nuove Acque spa
- 2) _____
- 3) _____

- che possano chiudere il bilancio 2024 in sostanziale pareggio le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Nuove Acque spa
- 2) _____
- 3) _____

- che possano produrre perdite a chiusura dell'annualità 2024 le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI¹⁵

L'Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, ha tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011), dà atto che la medesima è stata calcolata:

➤ tenendo conto delle previsioni incluse nel Dup 2025-2027 e nel Piao 2024-2026 ("Piao" ai sensi dell'art. 6 del Dl. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 e dei decreti attuativi) e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 e del 22 luglio 2022;

(per gli Enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, un tempo assoggettati al Patto di stabilità¹⁶)

➤ tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter, della Legge n. 296/2006;

(per gli Enti con popolazione inferiore a 1000 abitanti, un tempo non assoggettati al Patto di stabilità)

➤ tenendo/non tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare l'invarianza della spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2008, calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap e al netto degli aumenti contrattuali ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 ("Finanziaria 2007");

(per gli Enti assoggettati e non assoggettati un tempo al Patto di stabilità)

➤ tenendo conto che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 190/2014, ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:

- i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali¹⁷, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

¹⁵ Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Spa ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del Revisore di un Ente Locale".

¹⁶ Il comma 762, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015 - "Legge di Stabilità 2016", prevede che "le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al Patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734 - Pareggio di bilancio. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli Enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità interno".

¹⁷ Obbligo di obbligatorietà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prorogato.

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-*quater* (o comma 562), della Legge n. 296/2006:

spesa impegnata o prevista¹⁸	Rendiconto 2008¹⁹	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Spese personale (int. 01)			438692,90	456308,61	437935,49	439935,49
Altre spese personale (int. 03)			2083,40	2083,40	2083,40	2083,40
Irap (int. 07)			33515,80	33867,94	32645,96	32645,96
Altre spese _____						
Totale spese personale (A)		614804,13	474292,10	490176,55	472664,85	474664,85
- componenti escluse (B)			22264,09	22264,09	15864,09	15864,09
Componenti assoggettate al limite di spesa (A- B)		614804,13	452028,01	467912,46	456800,76	458800,76

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che²⁰:

Per l'anno 2025 l'Ente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato utilizza la disciplina prevista dall'art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo la disciplina attuativa prevista dal Dm 17 marzo 2020 e dalla Circolare esplicativa interministeriale del 13 maggio 2020

L'Ente ai sensi della normativa sopra richiamata, e in particolare in applicazione degli artt. 4, 5, 6 del Dm. 17 marzo 2020 presenta spazi finanziari per assunzioni a tempo indeterminato pari a Euro _____

Detti spazi verranno impiegati, in deroga al limite ex comma 557-*quater* o 562 sopra citati, in coerenza con le previsioni contenute nel Dup 2025-2027 e secondo le previsioni che saranno indicate all'interno del Piao 2025-2027, tenendo conto, nel corso dell'anno 2025 dei risultati derivanti dal rendiconto di gestione 2024.

In materia di lavoro flessibile:

l'Ente

- *ha tenuto conto delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, in base al quale il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:*
 - a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi

¹⁸ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con Circolare 17 febbraio 2006, n. 9, e quelle fornite dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/2009.

¹⁹ Compilare a cura degli Enti Locali non soggetti al Patto di stabilità.

²⁰ Nel caso di aumento della spesa per gli anni 2025-2026-2027, inserire le motivazioni.

- dell'Ue. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
- b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557-*quater* e 562, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis, del DL n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014)²¹;
- c) agli Enti locali con riferimento agli incarichi a contratto ex art. 110, comma 1 Tuel non sono stati conferiti;
- *ha/non ha* applicato la disposizione di favore dettata dall'art. 11, comma 4-*quater*, del DL n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti²²;

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente ha tuttora in essere, in base alla programmazione risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 26/02/2024 di approvazione/aggiornamento del Piao 2024-2026 sez. 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) e piano operativo annuale":

anno 2025

- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. _____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. 1 unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

anno 2026

- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. _____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. _____ unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Lavoro flessibile					

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa per lavoro flessibile, evidenzia che²³:

L'Ente, in qualità di soggetto attuatore di progetti finanziati dal "Purr", *non ha in essere*, ai sensi dell'art. 31-bis del DL n. 152/2021²⁴, assunzioni a tempo determinato di personale in possesso di specifiche professionalità, con risorse a carico del bilancio per un importo pari a Euro _____0_____ e in deroga ai limiti finanziari per la spesa di personale sopra indicati.

Inoltre,

- l'Ente *ha/non ha* tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della

²¹ Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

²² A tali Enti, infatti, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

²³ Nel caso di mancato rispetto dell'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, inserire le motivazioni, anche con riferimento a quanto precisato nelle note precedenti.

²⁴ Le assunzioni sono subordinate all'asserazione dell'organo di revisione sul rispetto pluriennale dell'equilibrio del bilancio.

contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale²⁵.

- l'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/2001.

La spesa di personale indicata *comprende* l'importo di Euro 456308,61 nell'esercizio 2025, di Euro 437935,49 nell'esercizio 2026 e di Euro 439935,49 nell'esercizio 2027 / *non comprende* accantonamenti di spesa / a titolo di rinnovi contrattuali.

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente *ha/non* ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007) approvato dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. _____ del _____;
- l'Ente *ha/non* ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007;
- l'Ente *ha/non* ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente *ha/non* ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 146, della Legge n. 228/2012 ("Legge di stabilità 2013"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Spese per acquisti di beni di consumo e per prestazioni di servizi.

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economiche di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- dall'art. 1, commi 1, 7 e 8, del Dl. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dagli artt. 62 e 63 del Dlgs. n. 36/2023;
- dall'art. 37 del Dlgs. n. 36/2023;
- dall'art. 23-ter, comma 3 del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014;
- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016");
- dagli artt. 1 e 2 del Dl. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 (fino al 30 giugno 2023 e successivamente limitatamente alle procedure volte all'attuazione di progetti del "Pnrr").

dà atto

- della coerenza del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi con Dup e con gli interventi "Pnrr";

²⁵ Gli Organi di revisione e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano tali processi sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Tit. I (spesa corrente), sono state inserite unicamente congrue previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha/non ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria²⁶.

Sulla base della suddetta ricognizione, l'accantonamento previsto risulta pari a Euro 2500.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2025-2027:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *non prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/2000²⁷ e, a tal fine, ha previsto in bilancio i seguenti stanziamenti:*

Anno	stanziamento previsto	esposizione debitoria media stimata	periodo massimo di mesi	tasso di interesse lordo (%)
2025				
2026				
2027				

- *non ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 8823,67 a titolo di "Fondo di riserva" pari al 0,46 %²⁸ del totale delle spese correnti e quindi rientra/non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "Fondo di riserva" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

²⁶ In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

²⁷ Viene prorogata anche per il 2024 e il 2025 la possibilità per gli Enti Locali di fare ricorso all'anticipazione fino al limite di 5/12, continuando ad elevare il limite di 3/12 previsto dall'art. 222 del Tuel (art. 1, comma 782, Legge n. 197/2022)

²⁸ Ai sensi dell'art. 166, del Dlgs. n. 267/2000, il Fondo di riserva deve essere ricompreso fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati con Deliberazione della Giunta n. _____ del _____;
- non si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari?" contenuto nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/2008) e lo stesso è stato deliberato dal Consiglio con Provvedimento n. 8 del 27/02/2025, e sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2024	Preconsuntivo Stimato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Alienazioni			52000,00		

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2024/2026 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento o per finanziare la quota capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento²⁹.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2024	Preconsuntivo Stimato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Investimenti					
Riduzione indebitamento					
Finanziamento disavanzo					
Copertura debiti fuori bilancio					
Altro (specificare)					
Altro (specificare)					

Contributo per "permesso di costruire"

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha recepito* la regolamentazione disposta dell'art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016, secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno *destinati esclusivamente e senza limiti temporali*:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,

²⁹ In tal caso gli Enti devono dimostrare:

- di avere, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e totale dei debiti da finanziamento superiore a 2;
- di non aver incrementato, in sede di bilancio di previsione, la spesa corrente ricorrente, come definita dall'Allegato 7 al Dlgs. n. 118/2011 (spesa prevista a regime e non limitata a uno o più esercizi, tenuto conto che sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti: le consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani disavanzi pregressi di Aziende e Società e gli altri trasferimenti in conto capitale, gli eventi calamitosi, le Sentenze esecutive ed atti equiparati, gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti);
- di essere in regola con la determinazione degli accantonamenti al "Fide".

- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa dei Tit. II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.

Le previsioni per gli esercizi 2025-2027 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi pregressi:

	Esercizio 2023 Rendiconto	Esercizio 2024 (o preconsuntivo)	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Previsione	-----	-----	20000,00	20000,00	20000,00
Accertamento	82158,40	65170,22	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	82158,40	65170,22	-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati è avvenuta e per il triennio 2025-2027 è prevista nel modo seguente:

- anno 2023 100% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);
- anno 2024 100% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);
- anno 2025 100% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);
- anno 2026 100% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);
- anno 2027 100% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del Dlgs. n. 50/2016, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegato al Dup 2025/2027):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli art. 21, commi 8, 9 e art. 216, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
 - sono stati adottati in concomitanza con il Dup e i suoi aggiornamenti;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente per progettare interventi che prevedono una spesa complessivamente di Euro _____;
 - di ricorrere a professionisti esterni, le cui relative spese:
 - sono state previste/ non sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;
 - sono state incluse nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
 - di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al "Fondo rotativo per la progettualità" presso la Cassa DD.PP.;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000, non è stata prevista la predisposizione di un apposito Piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000.

Relativamente all'elenco delle opere pubbliche, finanziate negli anni precedenti, non ancora realizzate in tutto o in parte, l'Organo di revisione, preso atto che vi sono riportate opere il cui finanziamento risale agli anni 2018 -2024, si propone di esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora impedito il completamento, riservandosi se del caso di relazionarne al Consiglio.

Le modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi previste dall'art. 200 del Tuel, di seguito enunciate:

- a) risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/2011.

INVESTIMENTI “PNRR”

L’Organo di revisione:

- *ha* riscontrato che l’Ente ha in corso di attuazione e/o ha attivato interventi correlati al “Pnrr”;
- *ha* inviato la Tabella di monitoraggio semestrale “Pnrr” riscontrando tutti i Cup richiesti dall’Ente Locale e indicato le informazioni aggiornati riguardo all’avanzamento tecnico e finanziario di ogni singolo intervento “Pnrr”;
- *ha* verificato, ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, l'avvenuta esecuzione dei relativi adempimenti amministrativi, tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma Bdap;
- *ha* verificato l'avvenuta predisposizione da parte dell’Ente di appositi capitoli di Peg (ai sensi dell’art. 3, comma 3, Dm. 11 ottobre 2021) al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e, quindi, il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa;
- *ha* effettuato verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del “Pnrr”, anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella Faq Arconet 15 dicembre 2021, n. 48;
- *ha* che tutti gli atti e la documentazione relativa a progetti “Pnrr” sia conservata su supporti informatici adeguati e disponibili per le attività di controllo e audit;
- *ha* verificato in relazione ai progetti previsti che la struttura organizzativa del personale sia adeguata all’esecuzione tempestiva dei progetti “Pnrr”;
- *ha* accertato che la realizzazione degli interventi “Pnrr” viene monitorata e che è assicurato il rispetto delle scadenze di rendicontazione;
- *ha* verificato in relazione ai progetti previsti se il sistema dei controlli interni dell’Ente è adeguato per individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all’attuazione degli interventi “Pnrr”.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione prende atto che:

- l'Organo consiliare dell'Ente *ha già* approvato, con Deliberazione n. 2 del 27/02/2025, il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023 (*ex art. 20, del Dlgs. n. 175/2016*);
- L'Organo di revisione fa presente che l'Organo consiliare dell'Ente *ha* approvato entro il 31 dicembre 2023, con Deliberazione n. 2 del 27/02/2025, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022 (*ex art. 20 del Dlgs. n. 175/2016*) e che l'Ente *ha provveduto* a comunicare al Mef gli atti adottati nel 2023, mediante l'applicativo "Partecipazioni" sul Portale del Tesoro, nonché alla trasmissione degli stessi alla Sezione competente della Corte dei Conti.
- l'Ente *ha* provveduto alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti (*ex art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016*);
- l'Ente (per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) *ha già/non ha ancora* adottato la relazione di cui all'art. 30, comma 2, del Dlgs. n. 201/2022, contenente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al comma 1 dello stesso articolo;

L'Organo di revisione riscontra che l'Ente ha posto le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, nonché dagli esiti della revisione periodica di cui all'art. 20, del Dlgs. n. 175/2016, a base delle proprie previsioni di bilancio [oppure rileva _____ (*a titolo di esempio: che l'Ente non ha posto a base delle proprie previsioni le informazioni economico-patrimoniali acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati; che gli stanziamenti di spesa riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati non sono congrui; che, rispetto alle vicende degli Organismi partecipati, le entrate che l'Ente prevede di accertare non sono attendibili*) _____].

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- *sono* in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016, in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- *sono compatibili* con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- *tengono* del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta che il Comune, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati:

- *non ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", Programma 3 - "Altri Fondi", Titolo I) (art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/2013) le seguenti somme [oppure alcuna somma]:

Istituzioni e Aziende speciali:

Accantonamento 2025	
Accantonamento 2026	
Accantonamento 2027	

- *non ha* provveduto ad accantonare in apposito Fondo vincolato di bilancio per copertura perdite (Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", Programma 3 - "Altri Fondi", Titolo I) (art. 21, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/2016 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 6-bis, del Dl. n. 77/2021) le seguenti somme³⁰ [oppure alcuna somma]:

Organismo partecipato	Accantonamento 2025	Accantonamento 2026	Accantonamento 2027
Società che redigono il bilancio consolidato ³¹			
Società che svolgono "servizi pubblici a rete di rilevanza economica" ³²			
Società partecipate			

L'ente ha un accantonamento prudenziale per perdite per società partecipate nel risultato di amministrazione

- L'Ente, in ipotesi di affidamento di "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" a Società "in house", giusta applicazione dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del Dl. n. 138/2011, ha provveduto ad accantonare in apposito fondo di bilancio (Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", Programma 3 - "Altri Fondi", Titolo II) l'ammontare delle risorse finanziarie che confluiranno nel citato Organismo esterno a titolo di capitale proprio (si ricorda che l'accantonamento è da effettuarsi contestualmente all'affidamento del servizio e successivamente ogni triennio): non ci sono

Accantonamento 2025	
Accantonamento 2026	
Accantonamento 2027	

L'Organo di revisione rileva che le previsioni, espresse in termini di risorse da impegnare, riferite agli Organismi partecipati per "oneri derivanti da coperture di disavanzi o perdite", nonché per "oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione" [Macroaggregato "Altri trasferimenti in conto capitale" (U 02.04.00.00.000)] sono state sommate/non sono state sommate alle previsioni di competenza relative alle spese correnti ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio (parte corrente) ex art. 162, comma 6, del Tuel.

L'Organo di revisione attesta, altresì:

- che l'Ente controllante, giusta applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, ha emanato/non ha emanato l'atto di indirizzo che definisce per ciascuna Azienda speciale o Istituzione specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo presente del settore in cui ciascuno dei citati soggetti opera. [In presenza di "Aziende speciali e (...) Istituzioni che gestiscono Servizi socio-

³⁰ Occorre considerare per perdita esercizio:

- il risultato netto di esercizio per la generalità degli organismi;
- il Mol per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione rifiuti compresa);
- il risultato netto del bilancio consolidato per le holding.

³¹ Ai sensi del comma 1, dell'art. 21, del Dlgs. n. 175/2016 il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio consolidato.

³² Il risultato di esercizio si intende come differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425, del C.c.

assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex Ipub) e le farmacie", l'Ente controllante non è tenuto all'emanazione dell'atto di indirizzo contenente criteri e modalità per dar corso alla riduzione del costo del lavoro degli stessi Organismi partecipati³³ (per questi soggetti ad oggi è previsto soltanto l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente alla quantità di servizi erogati)];

- che l'Ente, visto l'art. 19, commi 5, 6 e 7, del Dlgs. n. 175/2016, ha *fissato/non ha fissato*, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, nonché del settore in cui ciascun soggetto opera;
- che l'Ente *ha/non ha* tenuto conto, nell'ambito dei limiti all'utilizzo di Organismi diversi da quelli societari (Fondazioni, Associazioni, ecc.), di quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del Dl. n. 95/2012;
- che al bilancio di previsione finanziario, giusta applicazione dell'art. 172, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 267/2000, è *allegato/non è allegato* l'elenco degli indirizzi *internet* di pubblicazione (anche) dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel "*Gruppo amministrazione pubblica*" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Dlgs. n. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce [tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti *internet* indicati nell'elenco];
- che, in virtù dell'art. 11, comma 5, lett. f), h) e i), del Dlgs. n. 118/2011, la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario *indica/non indica*:
 - l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
 - l'elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali con la precisazione che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito *internet* (fermo restando quanto previsto nel punto precedente); l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- che l'ammontare complessivo delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Organismi partecipati ammonta ad Euro _____0_____; che nella composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 risulta accantonata una quota pari ad Euro _____0_____ a copertura dell'eventuale esborso nell'ipotesi di escussione del debito garantito.

L'Organo di revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del bilancio consolidato riferito all'anno 2023, *approvato/da approvare* entro il 30 settembre 2024, dichiara:

che l'ente con deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 25/03/2021 ha deliberato di esercitare l'opzione concessa dall'art.233 – Bis del Tuel

- che l'Ente, in applicazione del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4, Dlgs. n. 118/2011, ha predisposto ed approvato in Giunta un apposito elenco (c.d. "*primo elenco*") che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "*Gruppo amministrazione pubblica*" ("*Gap*").
[eventuale Tale elenco pone in evidenza gli Enti, le Aziende e le Società che, a loro volta sono a capo di un Gruppo di Amministrazioni pubbliche e di imprese (visto che tali soggetti possono essere compresi nel "*Gap*" e tenuto conto che il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi)].

³³ L'esonero non è previsto per le Aziende speciali multiservizi qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi sia pari o inferiore al 50% del totale valore della produzione.

[*oppure* che l'Ente non ha predisposto ed approvato in Giunta l'apposito elenco che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gap", così come richiesto dal Principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/2011];

- che l'Ente, in applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/2011, ha predisposto ed approvato in Giunta un secondo elenco, in cui sono inclusi gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gap" che saranno compresi nel bilancio consolidato

[*oppure* che l'Ente non ha predisposto ed approvato in Giunta un secondo elenco, in cui sono inclusi gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gap" che saranno compresi nel bilancio consolidato, così come richiesto dal principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/2011].

L'Organo di revisione evidenzia che l'area di consolidamento va individuata in ultima battuta dalla capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato (2023), ciò al fine di tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione; tanto l'elenco degli Enti, delle Aziende e delle Società che compongono il "Gap" ("*primo elenco*"), quanto quello che perimetra l'area di consolidamento, dovranno essere oggetto di aggiornamento e conseguente approvazione da parte della Giunta.

L'Organo di revisione ha verificato che i debiti e i crediti reciproci fra Ente e Organismi partecipati non sono tutti riconciliati³⁴.

³⁴ In caso di mancata riconciliazione, indicare se l'Ente si è attivato per precedere a definire i saldi di credito e di debito e con quale modalità; se è stato necessario istaurare una procedura contenziosa indicarne le motivazioni.

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'³⁵

Preso atto che,

- ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000;
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'eshaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2025-2027, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'art 172, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000, ha *consentito/non ha consentito* di esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2025-2027, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli Enti Locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto/non ha provveduto* a adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009. Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011).

L'Organo di revisione ha verificato che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, come prorogato dall'art. 1, comma 854, della Legge n. 160/2019, l'Ente Locale *ha/non ha* stanziato il Fondo di garanzia per i debiti commerciali qualora l'Ente non abbia ridotto lo *stock* di debiti o registri ritardi nei pagamenti.

³⁵ I Parametri di deficitarietà sono stati approvati con Decreto Ministro dell'Interno-Finanza Locale 4 agosto 2023 e tengono conto di quanto previsto per la quantificazione degli Indicatori approvato con Dm. 5 agosto 2022.

CASSA VINCOLATA³⁶

La cassa vincolata al 30 settembre 2024 ammonta ad Euro ____0,00____.

Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali effettuate dall'Organo di Revisione fino alla data di stesura del presente Parere, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra l'importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell'Ente e quella risultante dalle annotazioni contabili tenute dal tesoriere nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti tra le partite di giro:

- hanno sempre avuto esito positivo.

CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITA'

L'Organo di revisione dà atto:

➤ che l'Ente *si è dotato/non si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/1999 e del Dl. n. 174/2012:

- del controllo di regolarità amministrativa e contabile
- del controllo di gestione
- della valutazione della dirigenza
- della valutazione e del controllo strategico
- del controllo degli Organismi partecipati esterni
- del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*)³⁷;

➤ che, per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto*:

- a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
- alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
- alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
- a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

In ragione di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli Organi dell'Ente³⁸:

- ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/1999, rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198-bis, del Tuel;
- ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
- a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;
- _____
- _____
- _____

³⁶ Vedasi Deliberazione Cdc Sezione autonomie n. 31/2015 che individua i criteri di identificazione delle entrate da vincolare per cassa e la Deliberazione Cdc Toscana n. 137/2023 che individua le seguenti come entrate dubbie da vincolare anche per cassa: le entrate per violazioni del Codice della strada, le entrate per titoli abilitativi edilizie e le entrate per l'Imposta di soggiorno.

³⁷ Controllo da effettuarsi soltanto dagli Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti (art. 147, comma 3, del Tuel).

³⁸ Valutare quali voci mantenere in coerenza con quanto in precedenza rilevato.

PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO³⁹

Nota: Si suggerisce l'inserimento di quanto segue nel caso in cui:

- siano presenti squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, tenuto conto degli specifici casi in cui le misure adottabili ai sensi degli artt. 193 e 194 del Tuel non risultino sufficienti;
- la Corte di conti competente abbia deliberato Pronunce specifiche dalle quali si evinca che siano presenti comportamenti difformi alla sana gestione, violazioni degli obiettivi di finanza pubblica e/o gravi irregolarità che possono preludere al verificarsi di gravi squilibri strutturali;
- vi siano difficoltà a garantire il normale assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;
- esistano crediti liquidi ed esigibili di terzi cui l'Ente non possa fare validamente fronte, ossia vi sia uno squilibrio strutturale riferito alla situazione di cassa;
- più parametri di deficitarietà presentino valori particolarmente significativi da sottoporli all'attenzione del Consiglio comunale;

L'Organo di revisione, rileva che l'Ente Locale presenta⁴⁰

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di revisione ritiene che l'Ente, al fine di evitare il concretizzarsi dello stato di "Dissesto finanziario", con conseguente avvio della procedura di cui agli artt. 244 e ss., del Tuel, ("Dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio comunale dell'Ente Locale"), o la procedura d'impulso della Corte dei conti di "Pre-dissesto" finanziario (art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011),

- alternativa 1:

provveda a valutare la possibilità di adottare le seguenti misura correttive:

- alternativa 2:

debba necessariamente e volontariamente ricorrere utilmente alla procedura di "Riequilibrio finanziario pluriennale" volontario ex art. 243-bis, del Tuel, come introdotto all'art. 3, comma 1, lett. r), del Dl. n. 174/2012, e suggerisce di adottare le seguenti misura correttive:

³⁹ Cancellare il capitolo se non interessa.

⁴⁰ Indicare le particolari situazioni che comportano interventi di riequilibrio finanziario.

CONSIDERAZIONI FINALI⁴¹

L'Organo di revisione suggerisce:

- *in caso di disavanzo di competenza di parte corrente,*
 - *di adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di porre le basi nell'anno in corso per il futuro raggiungimento dell'equilibrio di competenza di parte corrente;*
- *in caso di disavanzo di competenza, al netto delle poste eccezionali e/o non ricorrenti,*
 - *di adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di consolidare, integrare e/o sostituire le entrate eccezionali e/o non ricorrenti e porre così le basi per il futuro raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente con risorse ordinarie e ripetibili;*
- *in caso di eccessivo indebitamento o di eccessivo incremento dell'indebitamento,*
 - *di adottare politiche che permettano il graduale rientro del debito, una sua minor incidenza rispetto al totale delle entrate correnti e, conseguentemente, un alleggerimento delle spese correnti per interessi passivi;*
- *in caso di consistenti entrate non certe per entità e manifestazione,*
 - *di monitorare mensilmente/trimestralmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;*
- *in caso di costi del personale in aumento,*
 - *di adottare tempestivamente politiche di programmazione del fabbisogno di personale che permettano negli anni successivi di ottemperare al principio di riduzione complessiva della spesa.*

⁴¹ *Riepilogare con sistematicità quanto rilevato nelle parti precedenti dello Schema di parere e riportare ogni altra considerazione ritenuta utile a motivare il parere conclusivo complessivo; indicare poi i suggerimenti ritenuti necessari/opportuni ai fini di una corretta gestione del bilancio di previsione 2025-2027.*

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

L'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/2000;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Addì 08/02/2025

L'Organo di revisione

